

Nicola Rondinone

L'impresa
*Una «stella luminosa» e molti padri***

SOMMARIO: 1. Le ragioni di una lunga ricerca – 2. Nemese di un parricidio – 3. La 'paternità' del Libro V: mano politica, mano materiale, mano tecnica – 4. L'enigma dell'ultimo revisore

1. *Le ragioni di una lunga ricerca*

Avendo scritto diffusamente sul tema affidatomi, il mio intento odierno è quello di esporre in questa relazione una sintesi degli esiti delle mie ricerche, ma anche di prendere partito da questa per svolgere qualche ulteriore approfondimento, e stimolare la riflessione comune, in merito a uno specifico tratto della codificazione civile del 1942 che ancora presenta profili oscuri.

Partirò, se permettete, da una reminiscenza personale, che spiega la ragione della continuità con cui mi sono impegnato nelle ricerche sui lavori preparatori del codice, e che può essere utile illustrare affinché gli altri studiosi siano a conoscenza delle strade sin qui esplorate e possano intraprenderne altre, se possibile.

Poco dopo la laurea, una volta deciso di intraprendere l'avventura accademica, al fine di consolidare la formazione di base, come usava allora, mi era stata suggerita la lettura di vari libri e saggi selezionati per l'alto livello di contenuto e metodo nei settori più rilevanti del diritto commerciale. Specificamente nella materia dell'impresa lessi il saggio di Alberto Asquini, pubblicato sul primo fascicolo dell'anno 1943 della Rivista di Diritto Commerciale, e additato dai più come la migliore sintesi del pensiero del presidente della commissione ministeriale che aveva atteso alla redazione del

* Il presente saggio è il risultato di ricerche effettuate nell'ambito del progetto *Le carte e il codice. Filippo Vassalli e la storia giuridica italiana nello specchio del suo archivio*, MUR-PRIN-2022, SH2, 2022FRWSPF, finanziato dall'Unione Europea-Next Generation EU.

Libro del Lavoro¹. Mi colpì in particolare il passaggio in cui l'autore sosteneva che i termini «impresa» e «imprenditore» fossero a volte usati indifferentemente nel tessuto normativo, secondo lo schema della metonimia, affermandosi anzi più in generale che il vocabolo impresa fosse polisemico nell'ambito dello stesso codice civile (pur corpo normativo unitario). Perché mai, mi chiesi, quello che era ritenuto il principale estensore delle norme a commento ammetteva che nella formulazione delle medesime il linguaggio tecnico non era stato impiegato in modo rigoroso? A ciò si aggiungeva l'impressione che la ricostruzione dell'architettura e dei concetti-cardine del Libro del Lavoro che egli forniva sotto diversi aspetti non fosse aderente al dato normativo, come se questo non fosse stato da lui approvato.

Avendo rimandato il servizio militare per poter prima partecipare a un dottorato di ricerca, verso la fine del 1988 riuscii a farmi mandare per un anno come sottotenente di complemento a Roma, ove intrapresi una ricerca a largo raggio presso archivi pubblici (in specie presso l'Archivio Centrale di Stato) e privati, cercando di individuare e contattare gli eredi dei giuristi che risultavano avere partecipato ai lavori della codificazione civile. In alcuni casi incontrai ostacoli insuperabili, ma ebbi già allora modo di consultare le carte di Alberto Asquini e l'Archivio di Filippo Vassalli, da cui trassi la conferma che i lavori in questione si erano caratterizzati per una complessa e metodica orchestrazione dei plurimi apporti – sì da rendere poco plausibile l'ipotesi che i *conditores* non avessero compiuto un'accurata opera di coordinamento sostanziale e terminologico delle norme – ma anche che i due cennati giuristi, pur avendo avuto un importante (e differente) ruolo nell'elaborazione del Libro del Lavoro, non avevano partecipato alla confezione del suo testo definitivo.

Per questo motivo lo stimolo a continuare la ricerca non si è mai esaurito. Negli anni successivi ho potuto rimeditare il contenuto dei materiali presenti in quei due archivi, e recuperare qualche altro documento rilevante (in specie, le carte di Dino Grandi presso l'archivio storico del Ministero degli Esteri). Indi, nel 2003 ho dato alle stampe un volume contenente una ricostruzione complessiva dei lavori della codificazione civile, caratterizzata da una illustrazione in successione cronologica dei materiali disponibili.

Anche se ovviamente non ho mancato nel frattempo di svolgere studi di diritto positivo, l'«ossessione» di riuscire a rispondere all'interrogativo sull'effettiva paternità delle disposizioni contenute nel Libro V non mi ha mai abbandonato. Per compiere un salto di qualità rispetto al libro già

¹ A. ASQUINI, *Profili dell'impresa*, in «Rivista di diritto commerciale», XLI (1943), I, pp. 1-20, spec. pp. 6-7.

pubblicato, non riuscendo a trovare altre carte di archivio rilevanti, ho percorso allora la strada di individuare e valorizzare gli scritti apparsi in riviste non accademiche, soprattutto afferenti al mondo sindacale-corporativo, ed opuscoli parimenti misconosciuti se non inediti. Gli esiti sono stati interessanti e mi hanno consentito di mettere meglio a punto la storia interna ed esterna del Libro V (e delle parti del Libro IV a quello connesse), fatta quindi oggetto di una monografia pubblicata nel 2020.

Infine, nell'ottobre del 2022 ho pubblicato un altro libro in cui, pur muovendomi sul versante di diritto positivo dell'interpretazione delle norme contenute nel Libro del Lavoro, ho compiuto un'integrale rilettura della nomenclatura tecnica ivi impiegata, sul presupposto che la stessa non sarebbe stata sin qui compresa dagli altri studiosi, particolarmente in ragione della sostanziale 'rimozione' della concezione organicistica dell'impresa su cui la stessa era stata costruita².

2. *Nemesi di un parricidio*

Come anticipato, la parte iniziale della presente relazione si incentra sulla presentazione in estrema sintesi dei risultati dell'indagine documentata nel citato libro del 2020 – al quale rimando per i riferimenti bibliografici completi, in questa sede limitati ad alcuni fra i più rilevanti e meno noti – mentre nel prosieguo svolgerò qualche considerazione aggiuntiva al fine di stimolare una riflessione comune su un tema irrisolto, quanto sin qui piuttosto trascurato.

Il mio contributo ritengo si sia concretato nel portare alla luce diversi elementi di fatto inerenti alla fase più intensa ma anche più oscura dei lavori della codificazione, quella svoltasi sotto Dino Grandi quale Ministro Guardasigilli.

Sul piano politico-generale, l'entrata in guerra dell'Italia e l'andamento positivo di questa nella prima fase incidono sul processo di codificazione sotto due profili, entrambi destinati a favorire la nascita del Libro del Lavoro:

(i) per meglio giustificare il conflitto contro le 'potenze demopluto-

² Le opere richiamate nel paragrafo sono, rispettivamente: N. RONDINONE, *Storia inedita della codificazione civile*, Giuffrè, Milano 2003; ID., *Impresa e commercialità attraverso il "lato oscuro" dell'unificazione dei codici*, Giappichelli, Torino 2020; ID., *Lo spettro dell'organizzazione in forma d'impresa nel Libro del Lavoro*, Giappichelli, Torino 2022.

cratiche' è funzionale dare una «sterzata a sinistra»³, proclamando il primato del lavoro quale strumento di elevazione sociale ed economica del lavoratore-produttore, nonché accordando maggiore spazio alle istanze anticapitalistiche e sociali, perorate tanto dalla sinistra corporativista quanto da frange del mondo cattolico⁴; e questo fattore contribuisce alla decisiva scelta di Mussolini di ritenere non più accettabile l'esistenza di un separato codice di commercio, cui da più parti si addebitava di essere fondato su un apprezzamento positivo del fenomeno speculativo;

(ii) il nuovo codice civile viene visto dal Duce, dai gerarchi più influenti⁵, e dai *conditores* attenti alla dimensione politica⁶, come un modello a vocazione universale al pari del diritto romano, suscettibile di prevalere sul progettato *Volksgesetzbuch* – che neppure vedrà la luce – quale colonna del

³ Così, retrospettivamente, M. D'AMELIO, *La codificazione italiana e la sua evoluzione storica* (Conferenza), Milano (21.3.1942), in *Circolo giuridico di Milano, Linee fondamentali della nuova legislazione civile italiana sulla famiglia, la proprietà privata, il lavoro e l'impresa*, Officina d'Arte Grafica A. Lucini & C., Milano 1943, pp. 11-26, p. 24.

⁴ Cfr., fra gli altri, F. VITO, *Il lavoro, l'impresa e la proprietà nel nuovo Codice civile*, in «L'Avvenire d'Italia»: I. *La Carta del Lavoro nella nuova legislazione*, 7.1.1941, II, *La nuova codificazione come disciplina dell'economia organizzata*, 9.1.1941; ID., *Economia corporativa e riforma dei codici*, in «Commercio», Confederazione Nazionale Fascista dei Commercianti, Roma 1941, n. 1 (gennaio), pp. 23-27; D. BARBERO, *Aspetti sociali del «lavoro» nel nuovo codice civile*, in «Rivista internazionale delle scienze sociali», VIII (1941), pp. 644-652; G. ANDREOTTI, *Problemi del lavoro e dell'economia al Congresso della Società Italiana per il Progresso delle Scienze*, in «La Terra», XVI, nn. 9-12 (ottobre 1942), pp. 164-170; ID., *Problemi sociali (Il Radiomessaggio di Pio XII)*, *ivi*, XVII, n. 2 (gen.-mar. 1943), pp. 53-55; ID., *Discussioni di politica sociale, ivi*, XVII, n. 3 (apr.-mag. 1943), pp. 105-110.

⁵ Spiccano sul punto D. GRANDI, *Legislazione come espressione di una idea rivoluzionaria*, in «Berlin-Rome-Tokio», Jg. 3, Heft 2 (15.2.1941), pp. 8-10, e in «Relazioni internazionali», VIII, n. 13 (29.3.1941), pp. 413-414; A. DE' STEFANI, *La riforma fascista del diritto privato*, in «Rivista italiana di scienze economiche», XII (1940), pp. 1567-1570; ID., *L'aderenza legislativa ai principi della rivoluzione*, in «La Stampa», 9.1.1941.

⁶ Cfr. A. PUTZOLU, *Universalità del nuovo diritto di Roma*, in «Universalità fascista», XIV, n. 2 (dicembre 1941), pp. 33-35; ID., *La legislazione fascista nel quadro del nuovo ordine europeo*, in «Economia: rivista mensile di politica economica», XX (1942), pp. 3-15, p. 15, e soprattutto ID., *Aspetti politici della riforma*, in *I codici mussoliniani*, I.R.C.E., II, Arti Grafiche Panetto e Petrelli, Spoleto 1943, pp. 6, 10, 43, 49, 51; A. AZARA, *L'idea innovatrice dello Stato nei nuovi codici*, in «Rassegna del sindacalismo forense», VIII (1942), pp. 20-28, p. 28; ID., *Il regime della proprietà privata nel nuovo Codice civile italiano* (Conferenza), Milano (18.4.1942), in *Circolo giuridico di Milano*, cit., nt. 3, pp. 50-71, p. 71.

futuro diritto dei popoli nel Nuovo Ordine Europeo che si confida scaturirà dalla guerra vittoriosa; di conseguenza, i lavori subiscono una forte accelerazione, e vengono incentivate le soluzioni tecniche più innovative e originali, per le quali non si esita a chiedere la collaborazione di giuristi non fascisti.

In questo quadro, il paradigma teorico dell'impresa gioca un ruolo molto importante circa l'opzione da preferire una volta abbandonato il progetto di codice di commercio, che del resto proprio per il difetto di un adeguato raccordo concettuale sul terreno dell'impresa si era esposto alla critica di non realizzare il desiderato coordinamento con l'ordinamento corporativo. La decisione assunta agli inizi di dicembre del 1940, dopo tre mesi di incertezze, di dare forma a un codice civile unificato, caratterizzato dal nuovo Libro del Lavoro o dell'Impresa e del Lavoro, implica infatti che gli istituti destinati a confluirci debbano avere a fattor comune – come effettivamente si riscontra sin dal primo progetto – il lavoro, ma anche l'impresa come organismo produttivo in conformità alla concezione messa a punto da Lorenzo Mossa e dalla dottrina corporativa⁷.

L'affermazione di questa nozione centripeta di impresa è favorita da una convergenza di interessi fra esponenti del mondo sindacale-corporativo e del mondo agrario: ai primi – sostenuti politicamente da Bottai – la concezione dell'impresa come organismo unitario consente di attribuire alla medesima un proprio interesse obiettivo (collettore di interessi pubblicistici) suscettibile di prevalere sull'interesse dell'imprenditore, e correlativamente di disciplinarla quale cellula del processo economico diretto dello Stato (se ministeriale o corporativo, è da vedere); mentre i secondi – in questa fase politicamente forti, sull'asse Tassinari-Putzolu-Bolla – ottengono che, su tali basi, l'impresa agraria acquisti nella regolamentazione delle attività produttive un rango almeno pari a quello dell'impresa commerciale, e un primo statuto suscettibile di rappresentare il volano per l'edificazione di un più strutturato apparato normativo (da tempo atteso).

Sennonché, la complessa partita non si esaurisce con la prima elaborazione del Libro del Lavoro, completata a Natale del 1940. Le varie tappe della sua compilazione registrano infatti un'altalenante tenzone circa la precisazione del significato e la posizione gerarchica dei concetti-cardine

⁷ Lo afferma a chiare lettere M. D'AMELIO, *Legislazione fascista. Il codice*, in «Il Corriere della Sera», 17.1.1941. Confermerà a posteriori l'influenza delle idee di Mossa per quanto concerne la messa a punto del concetto di impresa nel codice civile A. AZARA, *Gli studi di diritto civile, commerciale, marittimo, aeronautico in Italia nel ventennio fascista* (estr. da *Le bibliografie del ventennio. Il pensiero giuridico italiano*, 1), I.R.C.E., Roma 1942, p. 9.

di lavoro, impresa, imprenditore e azienda, nonché sulla perimetrazione delle categorie della commercialità – di cui a un certo punto è pure messa a repentaglio la sopravvivenza – e dell’agrarietà, della cui rilevanza tanto tecnica quanto politica i vari contendenti hanno piena consapevolezza, sì da impegnarsi strenuamente a difesa delle proprie posizioni. In particolare, Asquini rimane responsabile della supervisione delle norme societarie e degli altri gangli normativi provenienti dal progetto commerciale, mentre gli viene sottratta la redazione delle disposizioni di contenuto pubblicistico e delle norme in cui vengono impiegati i predetti concetti-cardine. Egli accetta pragmaticamente di rimanere al suo posto in attesa di tempi migliori; ma, a partire dalla compilazione delle Bozze IV e sino alla definizione del testo finale del Libro del Lavoro (pubblicato solo nel luglio del 1941), deve subire la progressiva affermazione della terminologia imperniata sull’impresa-organismo, la quale viene altresì posta su un piano sistematico in posizione sovraordinata rispetto all’imprenditore (senza però che le venga riconosciuta piena soggettività); in contropartita, ottiene la reintroduzione della categoria della commercialità e la salvaguardia delle più rilevanti scelte di fondo compiute nell’ambito della disciplina sulle società di capitali.

Nel timore che vengano messi in discussione gli equilibri faticosamente raggiunti soprattutto per quanto attiene alla messa a punto dei Libri IV e V, tanto Asquini quanto Vassalli vengono esclusi dall’ultima fase dei lavori, demandata al coordinamento dei Libri del codice e alla rifinitura della terminologia tecnica. Nondimeno il primo, già nel corso del periodo in questione, inizia a perseguire con tenacia ed efficacia l’obiettivo di instradare la lettura delle disposizioni del Libro del Lavoro in termini tali da ‘sabotare’ la concezione dell’impresa-organismo che pure le ha ispirate. Con tutta probabilità, il giurista friulano l’avversa non solo per i suoi risvolti pubblicistici, suscettibili di condurre a gravi limitazioni dei poteri di indirizzo dell’imprenditore, ma soprattutto perché è consapevole che, soltanto oscurando tale concezione, o perlomeno la sua vocazione generalista (che ha consentito di estenderla al settore agricolo), si porranno le condizioni per la rifondazione del diritto commerciale – di cui in effetti nell’immediato è messa in dubbio la conservazione quale autonoma materia di insegnamento universitario – impedendone il suo assorbimento nel diritto delle imprese propugnato da Mossa, Greco e altri. La sua sensibilità sul punto è, del resto, rafforzata dal fatto egli ha vissuto in prima persona il ‘parricidio’ del codice di commercio⁸.

⁸ Suggestiva è l’immagine coniata da M. D’AMELIO, *Linee fondamentali della riforma*, in *I codici mussoliniani*, I.R.C.E., I, Arti Grafiche Panetto e Petrelli, Spoleto 1943, pp. 23, 50: «è stata

Per realizzare il suo disegno, Asquini: *a*) impiega accortamente alcuni brani della relazione ministeriale al Libro del Lavoro, affidatigli – anche grazie alla caduta politica di Tassinari (sino ad allora Ministro dell'Agricoltura) nel dicembre 1941 – dal Capo dell'Ufficio Legislativo del Ministero della Giustizia, in specie quello in cui è enunciata una singolare definizione 'bifronte' dell'impresa, di cui in seguito svilupperà nell'agone scientifico solo quella, da lui condivisa, dell'impresa come attività professionale (mentre l'altra, imperniata sull'organizzazione, sarà espunta già dal § 834 della relazione coordinata); *b*) redige alcuni articoli sulla stampa quotidiana in cui descrive l'architettura del Libro avendo cura di attenuarne i risvolti pubblicitari e sociali; *c*) pubblica plurimi saggi sulle riviste scientifiche, calibrandoli di volta in volta al fine di indirizzare l'andamento del dibattito, sì da giungere a formulare in successione addirittura tre diverse letture della nozione di impresa.

Di queste, è l'ultima, quella enunciata nel saggio del 1943 menzionato in esordio, che si rivelerà progressivamente vincente nella letteratura giuridica. La tesi della plurivocità del termine «impresa» rappresenta l'«arma perfetta» per frantumare l'unità semantica del concetto perseguita dal legislatore materiale e imperniata sull'impresa-organismo. Per quanto quest'ultima sia ancora perorata da Mossa – in specie nel primo volume del suo Trattato⁹ – la prima è destinata a prevalere per una somma di fattori: 1) perché la concezione organicistica, già osteggiata dalla maggioranza dei giuscommercianti, con la caduta del fascismo perde l'appoggio, già in parte affievolitosi, dei corporativisti-pubblicisti, e registra più timide prese di posizione anche nel campo degli agraristi; 2) perché aumentare il 'grado di anarchia'¹⁰ consente agli interpreti di guadagnare maggiori spazi per l'affermazione delle proprie idee, e soprattutto di riedificare quei diritti speciali, compreso il diritto commerciale, che il legislatore voleva sussumere sotto la categoria unitaria dell'impresa, favorendo l'ambito recupero della loro autonomia (didattica, se non anche scientifica); 3) perché rendere il concetto di impresa

l'impresa, figlia prediletta del codice di commercio, a comporre in pace il codice stesso [...]. Oggi, in fondo, non si può dire che esiste un diritto civile e un diritto commerciale. L'impresa li ha fusi».

⁹ Cfr. L. MOSSA, *Trattato del nuovo diritto commerciale*, I, *Il Libro del Lavoro. L'impresa corporativa*, Società editrice libraria, Milano 1942, pp. 163-165, 174, 185-186, 189-191, 336-337.

¹⁰ Avversa inutilmente quelle che considera come «derive dottrinali», A. PUTZOLU, *La nuova disciplina giuridica dell'impresa e dei rapporti agrari alla luce delle idee della rivoluzione* (Memoria letta nell'adunanza inaugurale), Firenze (22.11.1942), in «Atti della Reale Accademia dei Georgofili», Sesta Serie, VIII (1942), pp. 213-230, spec. p. 229.

di incerta portata, obnubilando i suoi significati più forti e pericolosi, agevola nel dopoguerra l'affermarsi di un sostanziale liberismo.

In realtà, la tesi della plurivocità si presta a un fenomeno di sbiadimento semantico: un concetto che può avere tanti significati rischia di non averne nessuno. Vengono con ciò gettate le basi perché, nel tempo, si affermi e diventi dominante la concezione politicamente neutrale dell'impresa come mera nozione di sintesi dell'attività svolta dall'imprenditore. In tal modo, Asquini, complice il mutamento del quadro politico, si prende la rivincita nell'agone scientifico, in quello che ho chiamato il 'secondo tempo' della complessa partita, nel quale la maggioranza della dottrina, sulla sua scia – e con il contributo di Giuseppe Ferri – giunge a ripristinare anche fondamenta del vecchio edificio che sembravano essere state travolte dalle innovazioni del legislatore¹¹.

3. *La 'paternità' del Libro V: mano politica, mano materiale, mano tecnica*

Se dunque la letteratura sull'impresa, in specie quella di matrice giuscommercialistica – all'interno della quale, del resto, si è registrata in parallelo una sostanziale emarginazione di Mossa – ha percorso strade in buona parte divergenti dal testo normativo, oscurando oltre misura, a causa principalmente dello stigma corporativo, l'elemento dell'organizzazione e, correlativamente, faticando a cogliere l'esatta portata di non poche disposizioni imperniate sulla concezione organicistica dell'impresa – di cui per parte mia ho suggerito una complessiva rilettura nel citato volume del 2022 – non per questo l'interrogativo su chi sia il vero 'padre' del Libro V del codice civile e in specie l'artefice delle nozioni di imprenditore, impresa e azienda, ha perso di interesse.

Si comprende, fra l'altro, che, per le ragioni sopra riassunte, il dato dovesse essere tenuto segreto agli altri *conditores* (ad Asquini *in primis*); ma, egualmente, stupisce che nessuno, a quanto mi consta – dalla lettura ritengo di tutte le opere pubblicate in materia, anche in riviste non accademiche – abbia mai scritto un saggio illustrativo del Libro V e in specie del sistema delle norme relative all'impresa in termini tali da far desumere che si potesse trattare del principale estensore.

¹¹ È rimasto, invero, qualche strascico della tenzone, fra cui spicca la irrisolta frattura fra giuscommercialisti e agraristi (di cui in RONDINONE, *Impresa*, cit. nt. 2, pp. 779-780, ho auspicato la ricomposizione, con una ripresa del dialogo proprio sul terreno comune dell'impresa).

Nel suo noto scritto di carattere generale sulla codificazione civile, nella versione corretta del 1947, Vassalli usa una formula con cui fa intendere come nella messa a punto del concetto di impresa si fossero prese le mosse da una certa dottrina, andando però oltre¹². Circa l'autore del modello teorico di partenza, il riferimento potrebbe essere a Lorenzo Mossa, ma anche (avuto riguardo al «ben altrimenti maturata») a Santi Romano. Quanto allo svolgimento dell'operazione di «mediazione», ovvero di sviluppo concettuale e adattamento al nuovo tessuto normativo, particolarmente per quanto attiene al delicato nodo del rapporto fra attività e organizzazione, difettano nello scritto ulteriori precisazioni.

Nel predetto volume del 2020 mi sono molto adoperato a risolvere l'enigma, e reputo di avere ricostruito sia i principali contributi di ordine tecnico, sia il ruolo giocato dai vari centri di interessi (le «squadre in campo») nelle varie fasi dei lavori. Inoltre, ritengo di avere anche identificato il «giocatore segreto», ossia il soggetto cui, con elevata probabilità, si deve l'introduzione progressiva (nelle varie bozze) delle norme più importanti della parte generale del Libro del Lavoro, salvo scontare l'inconveniente che, come l'automa di von Kempelen, anch'egli non ha potuto spiegare a posteriori le sue mosse, ossia non è entrato in gioco nel «secondo tempo» della partita¹³. Tuttavia, il punto che rimane ancora incerto è se a tale soggetto possa ascrivere anche l'elaborazione teorica alla base dell'argumentario concettuale utilizzato.

In altre parole, la paternità di una norma o di un corpo normativo ha molte sfaccettature: con qualche semplificazione, possiamo distinguere: una «mano politica», ossia quella di chi ha l'autorità di decidere che un determinato testo normativo abbia a prevalere su altri; una «mano materiale», ossia quella di chi abbia una posizione strategica tale da assicurarne l'introduzione nel processo legislativo; e una «mano tecnica», ossia quella di chi ha effettivamente confezionato la norma che prevale. La congettura che ho formulato nella cennata monografia si sorregge su molteplici elementi, i quali, però, a ben vedere, convergono nell'identificare, quale (persona cui ascrivere la) mano materiale, il Capo dell'Ufficio Professioni del

¹² L'importante aggiunta – rispetto alla versione originaria del saggio, F. VASSALLI, *Il nuovo codice civile*, in «Nuova Antologia», CDXXI (giugno 1942), pp. 159-167, p. 162 – compiuta in ID., *Motivi e caratteri della codificazione civile* [1947], ora in *Studi giuridici*, vol. III, t. II, Giuffrè, Milano 1960, pp. 605-634, p. 615, è evidenziata di seguito in corsivo: «pel tramite della Carta del Lavoro, *ma per l'influenza mediata di una dottrina ben altrimenti maturata*, entra nel codice, e ne diviene una delle pietre angolari, il concetto dell'impresa».

¹³ Cfr. RONDINONE, *Impresa*, cit. nt. 2, spec. pp. 765-766.

Ministero della Giustizia (altresì autore dell'ultima firma apposta sull'originale del Libro del Lavoro riprodotto nel frontespizio del citato volume), ma non sono altrettanto univoci nel senso di indurre a ritenere che lo stesso coincidesse pure con la mano tecnica.

Scorriamo nuovamente tali elementi nell'ottica di approfondire il punto in questione:

(a) nella macchina legislativa fascista veniva impiegato spesso l'accorgimento di attribuire a un singolo magistrato specializzato la responsabilità della revisione finale di un corpo normativo unitario (nel caso del codice civile essendo imprescindibile suddividere però tale responsabilità per Libri); ma ciò non impediva – e al livello di produzione normativa che ci occupa è anzi probabile – che quegli si facesse aiutare nell'opera da un accademico che avesse una superiore padronanza della terminologia giuridica;

(b) le osservazioni di enti ed esperti esterni sulle Bozze II del Libro dell'Impresa e del Lavoro – che sono quelle più numerose e rilevanti ricevute in merito a tale Libro – sono state raccolte presso l'Ufficio delle Professioni del Ministero della Giustizia (e oggi sono reperibili presso l'Archivio Centrale dello Stato); ma ciò non esclude che altre copie avessero avuto diversa destinazione;

(c) il soggetto in parole risulta essere stato incluso dal Sottosegretario alla Giustizia Antonio Putzolu fra i componenti del Comitato di revisione del Libro dell'Impresa, nonché elevato a Capo di un non meglio identificato «Ufficio Coordinamento» (affinché non fosse gerarchicamente sotto-ordinato a Gaetano Azzariti); ma si tratta di opzioni che gli hanno garantito appunto la possibilità di fungere da strumento di collegamento fra i comitati ministeriali e uno o più gruppi di lavoro esterni, non assicurano anche che egli abbia dato un contributo tecnico decisivo;

(d) coerentemente alla sua qualifica principale, proprio al Capo dell'Ufficio Professioni era stata affidata la redazione delle norme sul contratto d'opera (in specie intellettuale), e dai progetti che aveva elaborato in materia in effetti emerge una progressiva emancipazione di quello dal contratto di appalto; ma, in realtà, dalle stesse carte di archivio non si desume pure che egli sia giunto a definire l'assetto finale dei due tipi contrattuali e tantomeno a redigere quelli che sarebbero divenuti gli attuali artt. 1655 e 2238 c.c. (ove, come noto, compare il riferimento all'organizzazione);

(e) alcune richieste di modifiche di norme societarie inoltrate dal medesimo soggetto vennero ritrasmesse ad Asquini da Putzolu con l'esortazione a prenderle in considerazione, anche in ottemperanza alle direttive

superiori¹⁴, come se queste prevedessero una generale competenza concorrente del primo nelle materie di interesse corporativo (ordinariamente riguardanti le imprese, ma occasionalmente, come nei casi specifici, anche le società); ma, di nuovo, ciò non garantisce che tali indicazioni, relative, fra l'altro, a profili di regolamentazione secondari, fossero state effettivamente elaborate da colui che le aveva inoltrate.

Merita anche soppesare il sibillino passaggio di un misconosciuto saggio del dicembre 1941, in cui Mossa accenna a una stella luminosa – inattesa e non a lui direttamente riconducibile – la quale avrebbe veicolato nel Libro del Lavoro «quelle idee fondamentali sull'ordine sociale dell'impresa che io ho da tempo propugnato»: «Non potevo io leggere nel planetario legislativo la comparsa della stella luminosa. Io lascio agli astrologi la lettura delle stelle ignote ed agli illetterati l'ignoranza dei codici vecchi e nuovi»¹⁵. Nel chiasmo sembra che si alluda alla (non ignota) stella di Betlemme e alla leggenda palestinese (nota ai letterati) per cui essa sarebbe rimasta sulla terra in una particolare forma del mondo vegetale, la cui denominazione nel linguaggio volgare, guarda caso, coincide con il cognome del predetto magistrato. Sennonché, pure in questo caso, non si può escludere che, anche per attenuare la polemica sviluppatasi fra lui e Asquini, sia stato riferito a Mossa chi fosse il soggetto (la 'mano materiale') cui si doveva l'introduzione delle norme in questione, senza anche esplicitargli chi – se il medesimo o altri – avesse realizzato la necessaria mediazione fra i costrutti teorici del giurista pisano e la terminologia tecnica foggiate per il nuovo Libro del Lavoro.

Anche sulla 'mano politica', in realtà, permane qualche incertezza, nel senso che, se sono state individuate (e sopra ricordate) le ragioni politiche che hanno determinato l'affermazione nel tessuto normativo della concezione organicistica dell'impresa, circa l'identificazione delle persone fisiche cui va ascritto un decisivo ruolo propulsivo, se non anche di coagulo dei menzionati interessi convergenti, possiamo nuovamente avanzare solo delle ipotesi. Ovviamente, è facile pensare a Bottai, anche se sembra strano che Mossa potesse considerarlo alla stregua di una 'stella inattesa'. Ulteriori elementi quest'ultimo aggiunge in un altro articolo poco noto: l'ingresso nel codice della sua teoria dell'impresa non avvenne per «volontà del guardasigilli e dei suoi operatori», bensì, a sorpresa, in forza di un'altra

¹⁴ Eloquente è, in proposito, la frase finale contenuta nella lettera 9 aprile 1941 di Putzolu ad Asquini (ivi, p. 393, nt. 34).

¹⁵ L. MOSSA, *La società anonima e i denti del drago*, Arti Grafiche Pacini Mariotti, Pisa 1941, p. 4.

«volontà politica»¹⁶. Anche qui, la formula impiegata lascia molte incertezze: non è scontato che ci si riferisca a Mussolini, in quanto Grandi vi era ovviamente sottoposto, e nel saggio il regime fascista è fatto oggetto di totale disprezzo; appare più plausibile che, a un livello gerarchico pari a quello del Guardasigilli, si trattasse del Ministro dell'Agricoltura Giuseppe Tassinari; in subordine, potrebbe essere entrata in gioco la volontà di compiacere il Vaticano, attento all'evoluzione della legislazione del regime in senso sociale e che allora – reinterprestando il riferimento alla stella luminosa – presumibilmente tramite Antonio Azara, avrebbe 'illuminato il cammino' dei *conditores*.

Tornando all'interrogativo principale relativo all'identificazione della 'mano tecnica' cui ascrivere la paternità della nomenclatura impiegata nel Libro del Lavoro, le alternative meritevoli di maggiore considerazione ritengo siano due. Per la prima, il magistrato scelto da Putzolu avrebbe avuto anche quel ruolo, presumibilmente esercitato avvalendosi di confronti e consulti con i *conditores* di estrazione corporativa (in specie Giuseppe Chiarelli), ma non di meno con quelli di formazione civilistica, operando in pratica quale 'nano sulle spalle di giganti' (coevi), al pari di quanto sembrerebbe aver fatto Andrea Ferrara ai fini della messa a punto del Libro delle Obbligazioni. Per la seconda, la cura della terminologia tecnica sarebbe stata invece direttamente commissionata a un accademico, operante 'dietro le quinte' per il tramite del predetto magistrato; ove a favore di questa alternativa milita soprattutto la difficoltà di credere che a un oscuro magistrato, fra i tanti giuristi qualificati pronti alla bisogna nel cantiere dei codici, potesse essere affidato uno dei compiti più difficili e impegnativi dell'intera codificazione, postulante, fra l'altro, la preventiva definizione del controverso rapporto tra «attività» e «organizzazione», e un solido raccordo con il complesso ed esteso dizionario tecnico impiegato nell'intero codice.

4. *L'enigma dell'ultimo revisore*

Quest'ultima annotazione si correla al tema che segnalavo in esordio essere stato sin qui ingiustamente trascurato, in specie fra gli studiosi di diritto positivo.

Come accennavo, nel libro pubblicato nel 2022 ho svolto una innovativa ricostruzione della nomenclatura adottata nel Libro del Lavoro, costruita intorno al concetto di impresa come forma di organizzazione, per quel che

¹⁶ L. MOSSA, *Verità sul codice civile fascista*, Ind. Grafica R. Colombo, Milano 1947, p. 18.

qui importa cercando di dimostrare che tale nomenclatura è parte integrante e sistematicamente coerente di un più ampio vocabolario dei termini tecnici impiegati nel codice civile¹⁷.

Anche alla luce di tale presupposto, in sede di preparazione della presente relazione ho maturato il convincimento che l'alternativa sopra prospettata per seconda sia infine la più attendibile. In altri termini, è altamente probabile che il revisore ultimo della terminologia tecnica adottata nel Libro V abbia lavorato a stretto contatto, se non addirittura coincidesse, con il giurista (o con il gruppo di giuristi) cui competeva mettere a punto il dizionario dei termini tecnici impiegati nel codice, dizionario che, fra l'altro, ha dovuto essere necessariamente rielaborato dopo la decisione di unificare i codici, al fine di meglio fondere e raccordare materia civile, agraria, commerciale e corporativa.

Per questo compito il Capo dell'Ufficio Legislativo del Ministero della Giustizia, cui risulta essere stata formalmente affidata la direzione della fase finale di coordinamento dei Libri del codice, poteva essere il naturale indiziato. Sennonché, in un saggio pubblicato dopo la codificazione, Gaetano Azzariti mostra di aderire alla tesi di Asquini secondo cui il termine *impresa* sarebbe polisenso, a seconda dei contesti coincidendo con l'*imprenditore* o con l'*attività* da esso svolta o con l'*organismo* di cui è a capo, e pure il termine *azienda* in alcune norme sarebbe stato impiegato in luogo di quello di *impresa*¹⁸. Pertanto, parendo poco plausibile che l'alto magistra-

¹⁷ Ad esempio, i termini «attività» e «impresa» presentano precisi e differenti collegamenti con i vocaboli «fatti», «atti», «atti giuridici», «operazioni», «affari», «lavoro», etc.; l'«esercizio» di un'attività professionale organizzata non coincide con l'esercizio (e tantomeno con la «gestione» o con la «direzione») di un'impresa e neppure con l'esercizio di un'«azienda». Ancora, non solo i concetti-cardine del Libro V, *imprenditore*, *impresa* e *azienda* (oltre al «lavoro»), hanno significati fra loro distinti, ma, secondo la mia ricostruzione, il legislatore impiega ciascuno di essi nei diversi contesti dell'intero codice uniformemente, con un unico specifico significato, senza confonderli. Delle unità lessicali più rilevanti di tale dizionario mi ero invero già occupato in una precedente monografia (N. RONDINONE, *L'attività nel codice civile*, Giuffrè, Milano 2001), ma il tema, forse per il taglio interdisciplinare del libro e la giovane età dell'autore, non aveva allora attratto l'attenzione della dottrina.

¹⁸ Questa presa di posizione adesiva di G. AZZARITI, *Sui concetti di impresa e di azienda agricola*, in «Rivista di diritto agrario», XXIII-XXVI (1944-47), I, pp. 116-120, è coerente con il dato, confortato anche da altri elementi, secondo cui l'alto magistrato aveva generalmente spalleggiato Asquini contro le «influenze esterne»; e, all'uopo, gli aveva pure affidato la compilazione dei passaggi più rilevanti della relazione ministeriale, salvo poi dolersi, nello stesso scritto appena citato, di alcune modifiche *ultra modum* da quello apportate nella

to intendesse mettere a nudo una imprecisione ‘propria’, trova conferma la congettura – già abbozzata in ragione dello specifico ruolo attribuito al Capo dell’Ufficio Coordinamento – che, almeno per quanto concerne la confezione finale del Libro del Lavoro, egli aveva dovuto lasciare spazio ad altri.

Ciò ci induce a indirizzare l’indagine su uno o più accademici, che stimo con elevata probabilità di formazione civilistica, sia per la loro maggiore attitudine al rigore linguistico, sia avuto riguardo alla circostanza che i giuscommercialisti avevano pocanzi subito la decisione dell’assorbimento della loro materia – vincente sul piano delle regole sostanziali, ma pur sempre fatta oggetto di un declassamento – nel codice unitario. E dunque l’interrogativo è: di chi si potrebbe trattare?

Sappiamo dalle carte d’archivio di Filippo Vassalli e di Dino Grandi che il primo fu incaricato di rivedere due progetti del Libro IV, ma le sue osservazioni risultano essere state recepite solo in parte (in misura maggiore quelle relative alle Bozze I incentrate sulla terminologia inerente alle patologie del contratto, in misura minore quelle relative alle Bozze IV-*bis*)¹⁹. Soprattutto, osta all’identificazione in questione l’esclusione di Vassalli dalla fase finale del coordinamento dei Libri del codice, di cui egli si dolse con amarezza in una missiva a Emilio Betti²⁰.

Giuseppe Osti ha senza dubbio avuto un ruolo di notevole rilievo, in specie per quanto concerne la messa a punto della definizione del contratto di società, ma in nessun passaggio della fitta corrispondenza intercorsa fra lui e il Capo di Gabinetto del Ministero della Giustizia, Dino Mandrioli, si allude a un compito di carattere generale come quello in questione, che del resto sarebbe stato poco consono alla sua posizione ‘esterna’ ai comitati di redazione.

Il contributo di Rosario Nicolò alla redazione dei Libri II, IV e VI del codice civile è di grande spessore, e i suoi saggi in materia rivelano una piena consapevolezza del valore centrale attribuito nella codificazione al

transizione dalla Relazione al Libro V alla Relazione al codice unificata.

¹⁹ Le glosse ai due progetti sono state pubblicate e commentate da G.B. FERRI, *Le annotazioni di Filippo Vassalli in margine a taluni progetti del libro delle obbligazioni*, Cedam, Padova 1990, pp. 43-141, pp. 143-304; come ho rilevato in RONDINONE, *Impresa*, cit., nt. 2, pp. 390-392 e pp. 407-408, relativamente al secondo Vassalli ebbe affine a perdere la battaglia ingaggiata contro le norme sull’azione generale di lesione e sulla risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta.

²⁰ Mi riferisco alla lettera del 20 gennaio 1942 reperibile nella corrispondenza personale di Vassalli (ivi, pp. 500-501).

concetto di impresa, quale fulcro del Libro del Lavoro; ma, a mio avviso, l'originale costruzione teorica delineata in tali scritti appare troppo distante dalla menzionata nomenclatura per potergli ascrivere la paternità di quest'ultima.

Già in un'altra occasione ho piuttosto invitato a non sottovalutare la figura di Giuseppe Messina, sin dai primi anni del regime ascoltato consulente per l'attività legislativa (anche con riguardo alla redazione della Carta del Lavoro del 1927, ove si trova *in nuce* regolamentata l'impresa corporativa), cui venivano riconosciute grande competenza e apprezzata riservatezza. Nel corso dei lavori della codificazione, Vassalli chiede che gli vengano sottoposte alcune bozze del Libro della Proprietà, ed egli è sicuro protagonista della confezione del Libro IV – 'alle spalle' del magistrato Andrea Ferrara – oltretutto senza dubbio il più complesso per quanto concerne la terminologia tecnica. Giuseppe Messina, d'altronde, viene a mancare già nel 1946, senza avere potuto o voluto pubblicare alcuna opera sulla codificazione o su alcuno dei suoi istituti principali.

Infine, esiste un'ultima opzione alternativa, che coloro che proseguiranno la mia ricerca dovrebbero, se possibile, esplorare. A mio avviso, più elementi portano a supporre l'esistenza di un organismo segreto – forse gli «organi tecnici del regime» cui Asquini allude in una sua lettera al Guardasigilli²¹ – composto da soggetti a noi sconosciuti, incaricato di vagliare in ultima istanza i prodotti della macchina legislativa fascista, appunto anche nell'ottica di garantire l'uniformità della terminologia tecnica in tutte le leggi economiche del periodo (come noto, numerose e rilevanti). Ricordo, del resto, che alcuni anni prima, nel corso del 1° Congresso giuridico italiano, Cesare Vivante aveva proposto l'istituzione all'interno del sistema corporativo di un ufficio «prelegislativo» finalizzato a svolgere compiti di coordinamento dell'operato dei comitati di studio delle confederazioni sindacali per l'esame dei progetti di legge interessanti le categorie economiche²²: non escluderei che ne sia stata concretata una versione più ambiziosa.

Quel che è certo è che nel codice civile ancora vigente è impiegato con carattere di tendenziale uniformità – beninteso, imprecisioni sono sempre possibili e ne sono state rilevate, specie per i termini “minori” – un dizio-

²¹ Mi riferisco al seguente passaggio della lettera 15 giugno 1940 (ivi, p. 396): «[...] il progetto avrà molto a guadagnare da un ulteriore esame da parte degli organi tecnici del regime e delle Confederazioni dei datori e dei prenditori di lavoro».

²² Cfr. C. VIVANTE, *La riforma delle leggi commerciali attraverso l'ordinamento corporativo*, in *Atti del 1° Congresso giuridico italiano*, Editore Tipografo “Mantero”, Tivoli 1933, I, *Le relazioni*, pp. 481-489, II, *Le discussioni*, pp. 208-213, pp. 230-234.

nario tecnico che è stato sin qui insufficientemente studiato. Questa mancanza è stata favorita dal fatto che esso risulta essere stato elaborato con caratteri di originalità all'interno della cerchia più ristretta dei *conditores*, e non ne sono stati illustrati i profili qualificanti in alcun saggio, non solo per evitare di invadere il campo di elezione della dottrina, ma presumibilmente anche per evitare le conseguenze della 'macchia' della prestata collaborazione alle realizzazioni del regime. Non a caso, nel dopoguerra la paternità del codice è stata prevalentemente ascritta – oltre quel che sarebbe stato giustificato in ragione dei loro effettivi apporti – a quei *conditores* che avevano reso manifesta la loro partecipazione ai lavori, ossia a Vassalli e Asquini, rimanendo lo stesso in certo modo 'orfano' degli altri suoi padri, che non avevano potuto o voluto fare la stessa scelta.

Ciò ha contribuito, a sua volta, a far sì che i capi delle varie scuole accademiche, e i loro epigoni, abbiano per lo più continuato ad adottare le classificazioni dei fatti giuridici da essi coniate o condivise prima o dopo la codificazione, in buona misura ignorando la nomenclatura legislativa. Oggi, la nuova generazione dei giuristi di diritto positivo, ritengo meno legata a quei maestri, e dunque meno soggetta a vincoli di pensiero, potrebbe forse studiare più a fondo quel dizionario, i cui termini più basilari – ho la pretesa di avere dimostrato nei miei contributi – non hanno affatto carattere neutrale, per la loro idoneità a incidere sull'esatta portata dei precetti normativi e più ampiamente sulla configurazione degli istituti. L'individuazione del preciso valore semantico di ciascuno di essi gioca infatti un ruolo importante ai fini della ricostruzione del sistema e quale strumento dell'attività ermeneutica – salvo ovviamente tenere conto delle successive evoluzioni normative e avvalersi anche degli altri canoni interpretativi – non solo nel Libro V, ma anche al di fuori di esso (ad es., in tema di possesso, mandato, incapacità, fatti illeciti, rappresentanza, adempimento e soggettività giuridica).